



FONDAZIONE FORENSE DI MONZA

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA

approvato con delibera Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense del

20 giugno 2019

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n.6 sulla Formazione Professionale permanente obbligatoria e delle successive modifiche, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (di seguito anche “legge professionale”), le modalità organizzative con le quali viene perseguita e promossa la attività di formazione continua della Fondazione Forense.

Articolo 2

L'Area della “Formazione Continua” e sue competenze

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense individua l'Area della “Formazione Continua”, all'interno della quale vengono organizzate e predisposte, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale continua. In particolare organizza i corsi di formazione professionale continua, gli eventi e tutte le altre attività formative, anche in collaborazione con le associazioni territoriali specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di garantire il soddisfacimento degli obiettivi previsti dalla legge nonché i percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale,

Articolo 3

Organi dell'Area “Formazione continua”

- 3.1 Sono organi dell'Area Formazione Continua:
- a) il Responsabile dell'Area Formazione Continua;
 - b) il Comitato Tecnico Scientifico
 - c) la Commissione Esoneri e Riconoscimento crediti per attività formativa
 - d) la Commissione Programma dell'Offerta Formativa
- 3.2 Gli organi dell'Area Formazione Continua sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense previa consultazione, per quanto concerne i soli membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le Associazioni Forensi territoriali, essi restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti di uno organo dovuta ad impedimento permanente, dimissioni o decadenza, il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione per il periodo mancante.



E' facoltà e diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense revocare la nomina di qualsiasi componente degli organi citati, in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.

- 3.3 Il Comitato e Ciascuna Commissione si riuniscono almeno trimestralmente ed in ogni ulteriore occasione necessaria o opportuna su convocazione del Responsabile dell'Area Formazione Continua che la presiede. Il Comitato e ciascuna Commissione operano di regola collegialmente ma possono attribuire specifici incarichi a singoli suoi componenti.
- 3.4 Tutte le delibere del Comitato e delle Commissioni e in particolare quelle che comportano scelte istituzionali ovvero oneri di spesa devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense per essere attuate.

Articolo 4

Il "Responsabile dell'Area Formazione continua"

- 4.1 Il Responsabile dell'Area Formazione Continua è scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense, presiede e coordina le attività del Comitato e delle Commissioni facenti parte dell'Area Formazione Continua e provvede all'esecuzione di tutte le delibere e di ogni altro adempimento richiesto.
- 4.2 Il Responsabile dell'Area Formazione Continua presiede tutte le Commissioni.

Articolo 5

Il "Comitato Tecnico Scientifico"

- 5.1 Il Comitato è composto da non meno di 5 componenti, almeno uno dei quali deve essere un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense.
- 5.2 Il Comitato opera attenendosi a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto della Fondazione Forense.
- 5.3 Il Comitato è di supporto alla Fondazione anche per quanto riguarda l'attività della Scuola Forense e dell'Organismo di Conciliazione.

Articolo 6

La "Commissione Esoneri e Riconoscimento crediti"

- 6.1 La Commissione Esoneri e riconoscimento crediti per attività formativa è composta da 3 componenti, tra i quali il Responsabile dell'Area Formazione Continua.
- 6.2 La Commissione analizza le istanze pervenute dagli iscritti e la relativa documentazione e propone al Consiglio di Amministrazione il riconoscimento di crediti formativi per esonero o attività formativa ai sensi degli art. 15 e art. 20 comma 3 del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n.6 sulla Formazione Professionale continua e ss mm in osservanza dei criteri indicati nelle Linee Guida approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense con delibera del 12/04/2019.
- 6.3 La Commissione esamina le richieste di riconoscimento crediti da partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 3, art. 7 comma 3 del suddetto Regolamento CNF, in osservanza dei criteri indicati nelle Linee Guida interpretative approvate dal Consiglio dell'Ordine con la delibera 5/4/2017 e ss mm.



Articolo 7

La “Commissione Programma dell’Offerta Formativa”

- 7.1 La Commissione Programma dell’Offerta Formativa è composta da 3 componenti, tra i quali il Responsabile dell’Area Formazione Continua.
- 7.2 La Commissione predispone periodicamente il Piano dell’Offerta Formativa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per il tempestivo invio annuale al CNF e, a tale fine, entro il 30 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, raccoglie e valuta le proposte del Comitato Tecnico Scientifico e quelle pervenute dalle Associazioni Forensi territoriali e dagli enti economici, da predisporre secondo il modulo di cui all’allegato A del presente Regolamento.
- 7.3 La Commissione in un’ottica di razionalizzazione dell’offerta formativa si adopera intervenendo presso il Comitato Tecnico Scientifico e le Associazioni Forensi territoriali al fine di evitare sovrapposizione di eventi per data o per argomento.
- 7.4 La Commissione si riserva di proporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense la cura e la gestione dei soli eventi formativi che siano: *i)* comunicati tempestivamente, *ii)* completi nelle indicazioni minime (data, oggetto, obiettivi, relatori, crediti), *iii)* compatibili con le proposte formative già vagliate o programmate e *iv)* comunque rilevanti sul piano della formazione e dell’aggiornamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione se non diversamente disposto in sede di delibera.

Allegati:

A) Modulo richiesta evento formativo